

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6755 del 25/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Iren Acqua Reggio s.r.l. relativa ad agglomerato ARE0169 "Quarqua" localizzato nel Comune di Castelnovo nè Monti per scarico di acque reflue urbane
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6940 del 19/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.26429/2025

DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Iren Acqua Reggio s.r.l. relativa ad agglomerato ARE0169 "Quarquà" localizzato nel Comune di Castelnovo nè Monti per scarico di acque reflue urbane.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTA l'istanza di AUA presentata ad ARPAE SAC di Reggio Emilia in data 11/08/2025 e acquisita al protocollo con PG/145444 – pratica Sinadoc 26429/2025 – da parte della ditta Iren Acqua Reggio s.r.l. (P.IVA 03032730354) con sede legale nel comune di Reggio Emilia – via Nubi di Magellano n.30 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente ai seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. n.152/06;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- il comma 8 dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/06;
- il comma 1 dell'art. 101 del D. Lgs. n. 152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:
 - n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
 - n. 286 del 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06;

- n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- n.201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- n.569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n.201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- n.2153 del 20/12/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n.201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- n.2338 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione";
- n. 2201 del 18/12/2023 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla delibera di giunta regionale n. 2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in regione";
- L.R. n. 4/2007 che all'art.4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- Delibera del Direttore Generale di Arpae DDG n. 146 del 29/11/2022 riguardante Approvazione Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di seguito denominato "Protocollo dei controlli" e successivi aggiornamenti;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

ARPAE con nota PG/146694 del 13/08/2025 ha comunicato alla ditta istante ed agli Enti interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia per la matrice acque acquisita al protocollo PG/203760 del 17/11/2025;
- il parere favorevole e contestuale nulla osta, con raccomandazioni, espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) recante proprio protocollo n. 0067356.U del 19/09/2025, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. PG/166513 del 19/09/2025, nel quale viene anche esplicitato che "il manufatto di scarico NON SI TROVA su sedime demaniale o a meno di 20 m da esso", trasmesso anche alla ditta Iren Acqua Reggio;

Richiamato che l'agglomerato di "Quarqua" risulta inserito in "Tabella 8 Agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 199 AE" con codice ARE0169 della D.G.R. 2201 del 18 dicembre 2023 con l'indicazione di adeguamento al trattamento di reti non depurate;

Tenuto conto che la DGR n. 201/2016, al punto 7) del deliberato, stabilisce che "in attesa che ATERSIR ed i Comuni... predispongano ed attuino il Programma degli Interventi, tutti gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da pubbliche fognature al servizio di agglomerati esistenti di consistenza inferiore ai 2.000 AE, su cui permangono elementi di criticità in merito al loro grado di conformità, siano autorizzati da parte dell'Ente preposto...", dando altresì disposizioni a tal fine;

Tenuto conto inoltre che nella DGR n. 201/2016 viene inoltre indicato che "...omissis... Nell'ambito del Programma degli Interventi sarà definito un ordine di priorità ...omissis... Agglomerati con popolazione inferiore ai 200 AE (adeguamento ai trattamenti appropriati previsti dalla DGR n. 1053/2003) - "Livello priorità 3"... Una volta adeguato il Piano d'Ambito e le pianificazioni comunali sulla base del Programma degli Interventi, gli Enti competenti dovranno attivarsi affinché vengano realizzati gli interventi previsti per l'adeguamento degli agglomerati. A tal fine, la redazione dei Progetti Definitivi degli interventi contenuti nel Programma dovrà procedere secondo i criteri di priorità indicati nel precedente paragrafo e nel rispetto della tempistica di seguito indicata: ...omissis... In ordine alla realizzazione degli interventi, si procederà sempre secondo i criteri di priorità indicati al precedente paragrafo e nel rispetto della tempistica di seguito indicata ...omissis... 3. entro il 31 dicembre 2030 tutti gli interventi relativi al "Livello di priorità 2B e 3"...

Tenuto conto altresì che al punto 4) "MODALITA' DI ADEGUAMENTO DEGLI AGGLOMERATI ESISTENTI" della D.G.R. 201/2016 è stabilito che per gli agglomerati di consistenza compresa tra i 50 e 200 AE laddove per esigenze tecnico economica non sia fattibile l'interconnessione verso agglomerati più grandi, dovranno essere dotati di sistemi di trattamento appropriati;

Ritenuto opportuno, per gli agglomerati privi di impianto di trattamento adeguato finale, nelle more che venga effettuato l'adeguamento stesso, prevedere prescrizioni tecnico-gestionali ai fini della tutela ambientale, coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201/2016;

Richiamato inoltre che, in base alla Deliberazione di Giunta del 14 dicembre 2015 n.2087 della Regione Emilia Romagna concernente l'approvazione della "Direttiva relativa al sistema informativo regionale del servizio idrico integrato" e s.m.i., la Deliberazione del 16 giugno 2017 n.871 concernente l'"Aggiornamento della "Direttiva relativa al sistema informativo regionale del servizio idrico integrato" di cui alla D.G.R. N. 2087/2015" e la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2021, N.55 concernente "Adeguamento dei flussi informativi relativi alla caratterizzazione quali/quantitativa degli scarichi industriali recapitanti in pubblica fognatura e relativa implementazione nell'ambito della delibera di Giunta regionale n. 2087/2015 e s.m.i. (Sistema informativo regionale del servizio idrico integrato)", i Gestori sono tenuti ad implementare ed aggiornare il quadro complessivo dei sistemi/reti degli agglomerati;

CONSIDERATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione e rilascio dell'AUA a favore dell'Impresa Iren Acqua Reggio s.r.l., per lo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale in comune di Castelnovo nè Monti,

VISTA la Determina n. 122/2025 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 a favore dell'Impresa Iren Acqua Reggio s.r.l. Codice Fiscale 03032730354 in persona del suo Rappresentante pro-tempore, per l'agglomerato **Quarqua (codice agglomerato ARE 0169)** in comune di Castelnovo nè

Monti, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.G.R. 569/2019	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A1 "Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.G.R. 569/2019"*

3. DI DARE ATTO che la planimetria di riferimento per l'agglomerato "Quarqua" (codice ARE0169 nella D.G.R. n. 2201/2023) di cui alla presente autorizzazione, acquisita al protocollo PG/145444 del 11/08/2025, e che viene unita al presente atto quale sua parte integrante in Appendice A1, è Planimetria agglomerato Quarqua.

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di adozione del presente provvedimento e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. di fare salvo quanto previsto e indicato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) con parere/NULLA OSTA proprio protocollo 0067356.U del 19/09/2025 trasmesso anche alla ditta Iren Acqua Reggio s.r.l. per la verifica dell'ottemperanza alle condizioni contenute nel suddetto parere/NULLA OSTA si rimanda alla stessa Agenzia Regionale quale autorità idraulica competente;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

8. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

9. di dare atto che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, concessione per lo scarico in canali di Bonifica, Concessione per occupazione suolo demaniale ecc...

10. di precisare che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
11. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
12. di RILASCIARE e TRASMETTERE la presente determina di AUA alla Ditta istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Castelnovo nè Monti, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile (ARSTPC), ad ATERSIR e A.U.S.L., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
13. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per i controlli in materia;
14. di fare salvo:
- quanto previsto e prescritto dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) con parere/NULLA OSTA prot. n. PG/166513 del 19/09/2025, trasmesso anche alla Ditta Iren Acqua Reggio s.r.l.;
 - che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
 - le disposizioni delle vigenti normative regionali, in particolare eventuali allacci alla rete fognaria pubblica per ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione o sostituzione urbana dovranno essere valutati e verificati come da disposizioni regionali vigenti di cui alla DGR n. 201/2016 punto 4;
 - specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
 - che l'autorità competente possa imporre il rinnovo dell'Autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del DPR n. 59/2013;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.14/03/2013, n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs 02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Assolvimento di imposta di bollo, relativa al rilascio del presente atto, con marca da bollo n. 01231293527408

Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.G.R. 569/2019

L'agglomerato Quarqua, il cui codice è ARE0169, si trova in Comune di Castelnovo nè Monti e ha un carico nominale riportato dalla Ditta pari a 88 AE. Trattasi di agglomerato con presenza di due reti fognarie distinte di tipo unitario (rete mista) recapitanti in rispettivi propri punti di scarico denominati S-RE-016-ND03569920, in via Terrasanta 22, e S-RE-016-ND03569935, in via Terrasanta 33.

Ai sensi della DGR n. 569/2019 è previsto l'adeguamento per il trattamento delle reti.

La rete fognaria recapita in corpo idrico superficiale affluente indiretto Maillo, affluente del Rio Maillo, appartenente al bacino idrografico del Fiume Enza.

Alla rete fognaria non sono allacciati scarichi di acque reflue industriali. Non sono presenti scolmatori di piena, né impianti di trattamento delle acque di prima pioggia.

Dati tecnici rete fognaria e impianto di depurazione

Denominazione agglomerato: Quarqua

Ubicazione scarico: Comune di Castelnovo ne Monti

Corpo idrico recettore: affluente del Rio Maillo

Bacino idrografico: Fiume Enza

La planimetria dell'agglomerato è stata acquisita agli atti di Arpae con PG/145444 del 11/08/2025.

Prescrizioni

1. Il gestore dovrà adeguare i sistemi fognari e depurativo dell'agglomerato, entro il termine stabilito dalla DGR n. 201/2016 e successive disposizioni regionali. Il Gestore dovrà tempestivamente comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia e Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Reggio Emilia ogni aggiornamento in merito alla progettazione e alla realizzazione del progetto di adeguamento.
2. In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria, diversi dagli scarichi domestici, si applicano le vigenti disposizioni regionali, in particolare quanto previsto al punto 7 del deliberato della DGR n. 201/2016 e al punto 4 del Capitolo 4 dell'Allegato 1 *"Indirizzi all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"* della medesima Delibera.
3. Non devono essere attivati scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria afferente allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima della realizzazione dell'intervento di adeguamento, eccetto il caso che essi siano preventivamente dotati di trattamento secondario e nel rispetto della tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06, colonna "scarico in acque superficiali".
4. La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee. In attuazione degli indirizzi contenuti nella DGR 201/2016 Il Gestore deve porre in atto azioni gestionali e di manutenzione e controllo dei sistemi fognari per contenere al

minimo gli impatti dello scarico sul corpo idrico recettore, quali ad esempio pulizia delle reti, pulizia della zona di scarico e pulizia di eventuali altri manufatti a servizio della rete fognaria.

5. Deve essere tenuta registrazione, a disposizione degli organi di controllo, degli interventi di controllo, gestione, monitoraggio e manutenzione della rete fognaria, includendo eventuali imprevisti tecnici e malfunzionamenti e allegando eventuale documentazione comprovante.
6. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto (pozzetto) assunto per la misurazione e devono essere garantiti l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza, nel rispetto della metodologia IRSA.
7. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione in prossimità dei punti di scarico nel corpo idrico recettore; tali punti di scarico devono essere mantenuti sgombri al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso, a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico.
8. In caso si verifichino imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi e/o ingressi anomali), dovrà esserne data immediata comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia e Area Prevenzione Ambientale Ovest di Reggio Emilia, al Comune di Castelnovo ne' Monti e ad AUSL, e dovranno essere indicate le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.
9. Qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di gestione di fognatura e/o da sua manutenzione/pulizia dovrà essere gestito nel rispetto della normativa di settore vigente e la documentazione comprovante l'avvenuta corretta gestione dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità di controllo.
10. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n.59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n.59/2013, con apposita domanda da presentare ad ARPAE SAC, in particolare:
 - modifiche/ampliamenti indicati al punto 4.5, comma VII della DGR n.1053/2003 e s.m.i.;
 - ristrutturazioni o ampliamenti che determinino variazioni quali-quantitative dello scarico, soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - variazioni indicate all'Allegato 2 della DGR 569/2019 relative alle reti per la raccolta delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento, come anche specificato alla Determina del Direttore Generale cura del territorio e dell'ambiente del 4 dicembre 2019 n.22374.

Si ricorda che:

- *l'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
- *devono essere rispettate le disposizioni concernenti la disciplina prevista dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06;*
- *lo scarico dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico del corpo idrico recettore.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.